

## BGE 1 I 269

Bundesgericht (BGE), 1875-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_1\\_I\\_269](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_1_I_269)

FR: ATF 1 I 269

IT: DTF 1 I 269

### Volltext

XIII. Kompetenz der Bundesbehörden. No 68. 269 XIII. Kompetenz der Bundesbehörden. Competences des autorités fédérales. 1. Des Bundesgerichtes. - Du Tribunal fédéral. Vergl. N° 89. 68. Sentenza 10 (ebbrajo 1875 nella Causa von Mentlen. Magatti e Gatti. aJ Con decreto 5 dicembre 1874 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino convocava i comizi di circolo per il giorno 21 febbraio 1875, all'oggetto di eleggere, a tenore della Costituzione cantonale: a) tre deputati al Gran Consiglio, b) 5 eandidati ai Tribunali distrettuali, e c) l'Ufficio di pace del eireolo, richiando nel § '2 deI '20 art. di detto decreto, per la erezione dei rispettivi eatalogbi, l'attenzione delle Muni- cipalita ai diritti garantiti dall'art. 43 della Costituzione fede- rale ai eittadini svizzeri domiciliati 0 dimoranti nei rispettivi Comuni; b) Contro tale decreto rieorsero, con memoria 16 detto mese ed anno, al Consiglio federale, i Consiglieri nazionali von Mentlen, Magatti e Gatti addueendo le ragioni seguenti : Sembra ebe il Governo ticinese opini avere gia pel fatto dell'acettazione della Costituzione federale tutti i eittadini svizzeri domeiliati 0 dimoranti nel Cantone aequistato il di- riUo di voto anebe in affari cantonali e omunali, ed essere di eonseguenza ab rogate tutte quelle disposizioni delle leggi eantonali, le quali eon tale articolo deI Patto federale si trovavano in disaeordo. Una tale interpretazione non pare pero potersi dare ai dispositivi della nuova Costituzione. Sebbene l'art. 2 delle disposizioni transitorie diea essere abro- gate tutte le disposizioni eontenute neUe costituzioni e leggi cantonali ehe si trovano in urto colla nuova costituzione fe- derale~ pure questo articolo non ba forza d'applicazione relativamente a queUa parte della legislazione eantonale. Ja '270 1. Abschnitt. Bundesverfassung. quale dev'essere da leggi federali sostituita. Qualora l'art. 43 della eostitlIzione federale venisse gia fin d'ora applli- eato nel Cantone Ticino, ne seguirebbe per questo Cantone l'eselusione dal diritto di referendum circa la legge federale sul diritto di voto dei cittadini svizzeri in affari politici, la qual legge si sta appunto dibattendo in senn ai Consigli della Confederazione ; c) Il Consiglio di 8tato deI eantone deI Ticino basa la difesa deI suo decreto al chiaro testo dell'art. 53 della costi- tllzione federale, il quale non abbisogna di alcuna legge fede- rale speciale per entrare in vigore. Che se il progetto di legge sul diritto di voto dei eitLadini svizzeri ha letteralmente riassunto un tale articolo, questo non vuol dire eertamente, ehe l'articolo stesso non entrera in vigore se non colla san- zione della eitata legge, imperoeche tale riassllnzione non ebbe evidentemente altro seopo fuor qllello di radunare insieme tutti i prineipj regolanti il diritto di voto . d) Il Consiglio federale ha trasmesso il ricorso, per la rela- tiva evasione, al Tribunale federale, partendo esso dall'idea ehe. i rieorrenti domandino non tanto una interpretazion~ dell'art. 43 della eostituzione federale, quanta la soluzione d~lla qllestione" se ques~o articolo sia entrato in vigore imme- dlatamente colt aecectaziOne dena eostituzione federale 0 SB ab~isogni. inveee per la sua entrata in vigore della pr~mul gazlOne dl una legge federale ; ehe quindi il ricorso si rife- risca piuttosto all'art. 2 delle disposizioni transitorie; spet- ta~ne conseguentemente la deeisione non al Consiglio, ma al Tribunale federale ; Considerando,

in linea il diritto, che: 1. Laddove nel caso concreto non fosse soltanto contro- ~ers?, se l'art. 43 della costituzione federale sia già entrato in vigore o non ancora, ma si trattasse eziandio della questione materiale a vedere, se quell'articolo della costituzione federale accordi, o meno, ai cittadini svizzeri domiciliati anche in ~ari ~antoni e comunali il diritto di voto dopo un domicilio di 3 mesi, - non vi potrebbe essere alcun XIII. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 68. 27f dubbio, in presenza dell'art. 59 lett. b eiff. 5 della legge federale sulla organizzazione giudiziaria federale, che l'eva- sione di tale ricorso spetterebbe al Consiglio federale. 1\|a siccome però i ricorrenti non contestano, ne potrebbero con ragionevolezza contestare, che quell'articolo accorda infatti ai cittadini svizzeri domiciliati, dopo un domicilio di 3 mesi, il diritto di voto anche in affari cantonali e comunali, ed impugnano anzi unicamente il fatto, o l'asserzione, che tale disposizione sia di già entrata in vigore, e che di conse- guenza una tale questione pare senza dubbio rivestita del carattere giuridico-costituzionale, cost non v'è ragione per il Tribunale federale a dichiararsi incompetente. Tanto nell'art. 113 della costituzione federale, quanto nell'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, sono riser- vate soltanto alcune determinate classi di ricorsi, sotto il titolo di conflitti amministrativi, alla decisione del Consiglio federale, rispettivamente dell' Assemblea federale, e deve dunque ritenere - col Consiglio federale - che le dette classi non possono venir esse al mezzo di un'allargante inter- pretazione. 2. Per ciò che riguarda il merito del ricorso, ordina l'ar- ticolo 2° delle disposizioni transitorie della nuova costituzio- ne federale, che quei dispositivi delle leggi federali, dei con- cordati, delle costituzioni e leggi cantonali, che sono in con- traddizione colla nuova costituzione federale, restano fuori di vigore coll'accettazione della ~edesima, .0 c?Il'e~a~zione delle leggi federali in essa previste. Tutti gli articoli della costituzione federale sono quindi coll'accettazione della stessa entrati in vigore ed abrogati invece gli opposti dispo- sitivi cantonali, in quanto per i non sia prevista negli articoli della costituzione federale medesima la emanazione di una legge federale, rispettivamente non sia stata. riserva~o alla Confederazione il diritto di emanare delle leggi federali sopra determinate materie. 3. Fra questi articoli, che prevedono l'emanazione di una legge federale, non figura però l'art. 43 della costituzione 272 I. Auschnitt. Bundesverfassung. federale. Lo stesso articolo stabilisce invece nel 5° alinea, in modo assoluto e decretorio, che il cittadino svizzero domi- ciliato acquista il diritto di voto in affari cantonali e comu- nali dopo un domicilio di 3 mesi; una tale disposizione è quindi già coll'accettazione della nuova costituzione federale, conformemente cioè al decreto federale del 29 maggio, con quest'ultimo giorno entrata in vigore. Che poi la stessa sia stata letteralmente riassunta nella legge federale del 24 dicembre ultimo scorso sul diritto di voto in materia poli- tica, e per la questione attuale di nessuna entità; imperoc- che, come osserva a buon diritto il Governo ticinese, una tale riassunzione non ebbe altro scopo fuor quello di viem- meglio completare la legge. Così fu pure, ad esempio, riassunto nella legge federale sul matrimonio ecc. l'art. 54 della costituzione federale, ed è per altro chiaro e certo, che quest'articolo è già in vigore coll'accettazione della costituzione medesima. 4. Per il converso, il diritto di voto dei dimo- nti non è stato regolato dalla costituzione federale, ma è prevista invece dall'art. 47 della costituzione medesima la pubblica- zione di una legge federale in materia. Fino a tanto quindi che questa legge federale non sia entrata in vigore, sussis- tono tuttora le leggi can- tonali che regolano il diritto di voto dei dimo- nti; per cui, se il decreto del Governo ticinese dovesse avere il senso di ritenere applicabile l'art. 43 della costituzione federale anche ai dimo- nti, il ricorso dei petenti sarebbe sicuramente fondato. Il Tribunale federale ha giudicato e giudica: 1. E respinto, come privo di fondamento, il ricorso di cui sopra, in

quanta si riferisce al diritto di voto dei domiciliati, ed è invece dichiarato fondato e quindi ammesso, in quanto il Decreto del Governo ticinese dovesse accordare diritto di voto in affari cantonali e comunali anche ai dimoranti, contrariamente alla costituzione ed alle leggi del Cantone del Ticino.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.